

Possibile una sola comunicazione del lavoro accessorio per più lavoratori

Il Ministero del Lavoro chiarisce che può essere cumulativa, a patto che i dati relativi a ogni prestatore siano esposti in modo dettagliato

/ Elisa TOMBARI

Il Ministro del Lavoro ha pubblicato ieri, 2 novembre 2016, la nota n. [20137](#), con la quale ha fornito alcune risposte a quesiti inerenti il nuovo obbligo di comunicazione delle prestazioni di **lavoro accessorio**.

Il lavoro accessorio è regolato dagli artt. 48 e ss. del DLgs. 81/2015 che, modificando la disciplina precedente (artt. 70 e ss. del DLgs. 276/2003), ha innalzato il limite massimo del compenso che il prestatore può percepire da 5.000 a **7.000 euro** e ha altresì stabilito che nel concetto di "prestazioni accessorie" rientrano quelle attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso dell'anno solare.

Nel tentativo di limitarne un utilizzo abusivo e diretto a mascherare prestazioni di lavoro in nero, il nuovo art. 49, comma 3 del DLgs. 81/2015, dopo le modifiche introdotte a partire dall'8 ottobre 2016 dal DLgs. 185/2016, prevede l'obbligo per i committenti imprenditori, purché non agricoli, e per professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio di comunicare, mediante **posta elettronica** o per **sms**, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno, l'ora di inizio e di fine della prestazione.

I chiarimenti ministeriali in esame sono stati diffusi dopo che la circolare n. [1](#) del 17 ottobre 2016 dell'Ispettorato nazionale del lavoro - INL (si veda "[Violazione degli obblighi sul lavoro accessorio a rischio maxisanzione](#)" del 18 ottobre 2016), aveva fornito le prime indicazioni operative circa le modalità di comunicazione di inizio della prestazione di lavoro accessorio.

Secondo il Ministero del Lavoro tale comunicazione, che può essere effettuata anche tramite l'ausilio di consulenti del lavoro e dagli altri professionisti abilitati ex L. 12/1979, può riguardare cumulativamente anche una **pluralità** di lavoratori alle dipendenze dello **stesso committente**, a condizione che i dati riferiti a ciascun lavoratore siano esposti in modo dettagliato e analitico.

Inoltre, nel caso in cui il prestatore di lavoro accessorio svolga l'attività per l'intera **settimana** lavorativa (dal lunedì al venerdì), il committente può inviare un'**unica** comunicazione, specificando le singole giornate interessate, il luogo e l'ora di inizio e fine della prestazione di ogni singola giornata.

Anche le **diverse fasce** orarie di lavoro (ad esempio dalle 11 alle 15 e dalle 18 alle 24), relative allo stesso

prestatore di lavoro, possono essere trasmesse con un'unica comunicazione, a condizione che il committente specifichi l'orario in cui il lavoratore è impegnato nell'attività lavorativa.

La nota in esame, in merito alle eventuali variazioni della comunicazione già effettuata, conferma che le **variazioni** devono essere comunicate **almeno 60 minuti** prima dell'attività cui si riferiscono, individuando in dettaglio le diverse casistiche (cambio del nominativo del lavoratore, cambio del luogo della prestazione, anticipo o posticipo dell'orario di inizio, prolungamento rispetto all'orario comunicato, termine anticipato dell'attività lavorativa e assenza del lavoratore).

Variazioni da comunicare almeno 60 minuti prima dell'attività

In mancanza, troverà applicazione, ai sensi dell'art. 49, comma 3 del DLgs. 81/2015, la sanzione amministrativa **da 400 a 2.400 euro** per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione, senza possibilità di ricorrere alla procedura di diffida di cui all'art. 13 del DLgs. 124/2004.

Al contrario, nelle ipotesi in cui siano state omesse sia la dichiarazione di inizio di attività da parte del committente nei confronti dell'INPS, sia la comunicazione alla sede territoriale competente dell'Ispettorato Nazionale del lavoro, sarà applicabile solo la **maxisanzione** per il lavoro nero, in quanto la sanzione per la mancata denuncia all'INPS assorbe quella per l'inadempimento della comunicazione all'INL.

Sono esclusi, secondo il Ministero, dall'obbligo di comunicazione all'Ispettorato nazionale del lavoro i committenti che, pur in possesso di partita IVA, **non** sono **imprenditori** (ad es. P.A., ambasciate, partiti, associazioni sindacali, ONLUS). Resta fermo, invece, anche per questi soggetti, l'obbligo di dichiarazione di inizio di attività all'INPS.

Infine, la nota in esame ricorda che la sede competente dell'Ispettorato a cui inviare la comunicazione è quella individuata in base al **luogo di svolgimento** della prestazione, ma è comunque possibile per il committente dar prova dell'avvenuto adempimento, anche qualora effettui detta comunicazione presso una sede diversa da quella competente.